

Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Antonio Musella

Verbale n. 14 del 30.05.2022

PARERE SULLA PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI.

Questo organo di revisione ricevuta la proposta, che di seguito si riporta, con ad oggetto:
proposta al consiglio comunale di approvazione del regolamento tari.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;
Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

E
COMUNE DI CONCA DEI MARINI
Comune di Conca dei Marini
Protocollo N. 0003328/2022 del 30/05/2022



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Antonio Musella

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerata la necessità di aggiornare il regolamento TARI all'art. 3 della Delibera ARERA 15/2022 con riferimento alle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione dei dati da parte delle utenze non domestiche che hanno conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, nonché di determinare la scadenza delle rate per l'anno in corso.

Considerato altresì che, per quanto riguarda le previsioni di cui all'Allegato A alla Delibera citata, che presentano ricadute sugli attuali procedimenti amministrativi connessi con la gestione della TARI, applicabili dal 1° gennaio 2023 (e pertanto non ancora cogenti) saranno recepite nel Regolamento a partire dal prossimo anno.

Considerato che il D.L. "Aiuti" prevede che:

"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"

Considerato che l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Antonio Musella

15. «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il quale fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Antonio Musella

Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;

- che l'art.1 del decreto Ministero Interno 24 dicembre 2021 stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31/03/2022;
- che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 Febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 Maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali;

Vista la legge di bilancio 2022 del 30 Dicembre 2021, n. 234;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

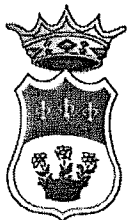
Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

propone al consiglio comunale

- 1) di approvare il «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 39 (trentanove) articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2022 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

vista

la proposta e visto l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 267/2000, in base al quale il revisore dei conti esprime il proprio parere di approvazione del Regolamento TARI,



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Antonio Musella

Tenuto conto

del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore Tributi e dal Responsabile Finanziario, Rag. Raffaella Pignuolo,

L'Organo di Revisione

esprime parere favorevole all'approvazione del regolamento TARI così come proposto.

Conca dei Marini (SA), li 30/05/2022

L'organo di revisione

Dott. Antonio Musella